

Illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti adottata in mancanza di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione ed in assenza degli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 24 luglio 2024, n. 355 - Panzironi, pres.; Perpetuini, est. - Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero Diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e Abbazia Territoriale Montecassino ed a. (avv. Reale) c. Comune Balsorano (n.c.).

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi - Mancata comunicazione di avvio del procedimento, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria - Illegittimità.

Deve ritenersi illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti adottata in mancanza di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - quanto meno fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza - dell'imputabilità soggettiva della condotta, ed in assenza degli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (ex multis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 29/11/2021, n. 528; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 11/09/2019, n. 1554)

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.§. Con il ricorso in epigrafe si chiede l'annullamento dell'Ordinanza n. 12 del 7.3.2019 notificata a Facchini Sandro il 26.3.2019 con la quale gli è stato intimato, unitamente al sig. Perruzza Nicola, "...di provvedere a loro cura e spese entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati su terreno distinto in catasto al fg. 26 mappali n. 323 e 324 in loc. Tre Ponti del Comune di Balsorano e al ripristino dello stato dei luoghi..." con l'ulteriore avvertenza "che nel caso di inottemperanza da parte delle persone obbligate ex lege si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno dei sigg.ri Perruzza Nicola e Facchini Sandro sopra generalizzati delle somme anticipate da questa amministrazione nonché verrà presentata denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 cp" e altresì per l'annullamento di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti ancorché non conosciuto.

Il ricorso è sostenuto da un unico articolato motivo di diritto con il quale si lamenta la "Violazione artt. 7 e segg. L. n. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento - Violazione art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - Violazione dei principi del giusto procedimento - Violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, ingiustizia manifesta violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, sviamento nonché violazione delle Direttive comunitarie in materia".

Con ordinanza n. 94/2019, questo collegio ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari avanzata dal ricorrente. All'udienza pubblica del 19 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. In sede cautelare, all'esito di una sommaria delibazione propria della fase, il collegio ha ritenuto infondata la richiesta del ricorrente considerato che l'obbligo di diligenza sarebbe stato adempiuto da una normale attività di vigilanza sul terreno di proprietà della ricorrente.

In questa sede, valutata la documentazione depositata successivamente all'udienza camerale, deve concludersi per la fondatezza dei motivi di ricorso.

3.§. La disciplina contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale richiedendo il preventivo esperimento delle indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell'evento con obbligo dell'amministrazione di svolgere un'adeguata istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi utili per il riconoscimento della responsabilità, di procedere all'accertamento dei fatti in contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria a cui l'evento deve essere imputabile almeno a titolo di colpa, nonché di fornire un'esauriente motivazione dell'imputabilità soggettiva della condotta.

Per costante giurisprudenza deve ritenersi illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti adottata in mancanza di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - quanto meno fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza - dell'imputabilità soggettiva della condotta, ed in assenza degli accertamenti



effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (ex multis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 29/11/2021, n. 528; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 11/09/2019, n. 1554).

La normativa sopra richiamata subordina infatti l'adozione della misura sanzionatoria del ripristino al preventivo esperimento delle indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell'evento con obbligo dell'Amministrazione di svolgere un'adeguata istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi utili per il riconoscimento della responsabilità, nonché di procedere all'accertamento dei fatti in contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria a cui l'evento deve essere imputabile almeno a titolo di colpa.

Ebbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il gravato provvedimento risulta adottato in assenza di adeguata istruttoria e con carenza di motivazione e senza la doverosa comunicazione di avvio del procedimento in palese violazione delle regole di partecipazione e del contraddittorio con il destinatario della misura sanzionatoria.

Qualora fosse stato provocato (come era doveroso) il contraddittorio l'Ente odierno ricorrente avrebbe sostenuto che il sig. Perruzza Nicola era nel possesso e detenzione esclusivi del fondo in base ad un contratto preliminare di vendita del 2002 dopo che dal 1989 lo era stato anche in forza di contratto di affitto.

Su questa specifica circostanza – determinante ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità – è mancata un'adeguata istruttoria il che rende illegittimo il provvedimento impugnato.

4.§. In conclusione, gli argomenti testé rappresentati evidenziano la fondatezza del gravame che deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

(Omissis)